



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 19-1/ / 2026

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da MIRKO BONI, nato a Pistoia il 3.12.1980, c.f. BNOMRK80T03G713V, residente in Agliana (PT), Via Settola n. 27, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 17.2.2026, ed integrato il 9 ed il 17 marzo 2026 mediante i chiarimenti ed il deposito della documentazione richiesti dal GD, il debitore MIRKO BONI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, avv. Federico Fantacci sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata.

Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata, di sospendere i procedimenti pendenti di pignoramento mobiliare e presso terzi, di determinare in euro 300,00 mensili,



oltre all'importo delle mensilità percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, la quota di reddito destinata ai creditori della liquidazione controllata.

§§§

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Il ricorrente ha svolto attività imprenditoriale di manutenzione di distributori automatici, nella forma dell'impresa individuale, fino alla data della cancellazione dal registro delle imprese risalente al 16 giugno 2025. A seguito di richiesta di integrazione, il ricorrente ha documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII atteso che: - sulla base dalla documentazione fiscale prodotta, i ricavi nel triennio antecedente alla domanda sono stati ampiamente inferiori alla soglia di 200.000,00 euro (ricavo massimo nel 2023 di euro 51.482,00); - i debiti sono pari ad euro 309.149,89; - il ricorrente non ha mai posseduto beni immobili e l'unico bene ammortizzato di proprietà è l'autovettura FORD Transit Courier del 2023, tg [REDACTED] con valore stimato di euro 8.500,00; - pur considerando i crediti, ritenuti di dubbia esigibilità, di € 15.086,00 verso [REDACTED] e di € 33.592,00 nei confronti [REDACTED] [REDACTED] il valore complessivo dell'attivo patrimoniale risulta largamente inferiore alla soglia di € 300.000,00.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 305.000,00, oltre al compenso in favore del gestore della crisi che sarà liquidato dal GD; svolge attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso la Iris Blend S.r.l. con una retribuzione mensile, comprensiva dell'assegno unico per il figlio, di circa € 1.580,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Il ricorrente è proprietario solo dell'autovettura FORD Transit Courier del 2023, tg [REDACTED], non possiede beni immobili ed è ospitato, unitamente alla sua famiglia, presso l'abitazione del compagno della madre, [REDACTED]. Il suo nucleo familiare è composto anche dalla compagna [REDACTED] lavoratrice dipendente con uno stipendio mensile di circa € 900,00, e dai figli minorenni [REDACTED] [REDACTED]

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.



Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare; il prezzo ritratto dalla vendita dell'autovettura; i crediti, fondati su titolo esecutivo, di € 15.086,00 nei confronti [REDACTED] e di € 33.592,00 nei confronti del [REDACTED]

Nella relazione, inoltre, il gestore della crisi ha valutato la congruità delle spese di sostentamento mensile esposte dal debitore ed indicato in 19.200,00 euro la somma che, nell'arco di tre anni dall'apertura della liquidazione, il debitore metterà a disposizione della procedura quale differenza tra il reddito lavorativo e dette spese di sostentamento.

3.2 La relazione del gestore della crisi, avv. Federico Fantacci, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione, come integrata, sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso motivato giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata. Il gestore della crisi, avv. Federico Fantacci, ha comunicato, con mail inoltrata al ricorrente, di non voler volgere le funzioni di liquidatore. In ragione di quanto sopra, si considera idoneo allo svolgimento delle funzioni di liquidatore il professionista, inserito nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, indicato in dispositivo, avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 272 CCII).

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Quanto al veicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.



La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Sono pendenti tre procedimenti esecutivi di pignoramento presso terzi avviati dal creditore [REDACTED] nei confronti del ricorrente, e precisamente: (1) un'esecuzione presso terzi avente quale terzo pignorato [REDACTED] [REDACTED] (2) un'esecuzione presso terzi con terzo pignorato [REDACTED] [REDACTED]; (3) un'esecuzione presso terzi con terzo pignorato [REDACTED] E', altresì, pendente ulteriore pignoramento della vettura di proprietà del ricorrente [REDACTED] promosso da [REDACTED]. Con riferimento a dette procedure esecutive, allo stato pendenti, va sottolineato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

6. Va, infine, precisato che: - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **MIRKO BONI, nato a Pistoia il 3.12.1980, c.f. BNOMRK80T03G713V, residente in Agliana (PT), Via Settola n. 27.**

a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo



- b) nomina liquidatore il **dott. Simone Berti**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura tg [REDACTED] la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 18.3.2026

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo



Sent. n. 21/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 717/2026

Rep. n. 22/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 21/2026 pubbl. il 19/03/2026

